

6. FRONTALIERI E TELELAVORO – ASPETTI FISCALI E ONERI SOCIALI DEL REGIME PANDEMICO E CRITICITÀ DEL REGIME POST-PANDEMICO

6.1 Introduzione

- Negli ultimi mesi si è parlato molto di queste tematiche, soprattutto a seguito di:
 - introduzione del **regime pandemico Covid-19** che ha imposto la necessità del **telelavoro** (*o home office*) sia in Svizzera che nei Paesi limitrofi
 - sottoscrizione del nuovo **Accordo sulla tassazione dei frontalieri** del 23.12.2020

6.1 Introduzione

(continuazione)

- Oggi siamo sempre più confrontati con la gestione di alcuni **temi di tipo pratico correlati con lo statuto dei frontalieri** e, soprattutto, su come gli stessi temi saranno da trattare alla fine del regime pandemico da parte dei datori di lavoro:
 - gestione del telelavoro
 - imposizione
 - assoggettamento agli oneri sociali

6.2 Premesse

- Abbiamo già parlato del nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri il 29.4.2021, pertanto oggi non ci soffermeremo nuovamente sui dettagli del nuovo Accordo
- Non tratteremo problematiche specifiche di diritto del lavoro svizzero, ma analizzeremo le **conseguenze pratiche** derivanti dai rapporti internazionali tra Svizzera e Italia
- Non tratteremo aspetti relativi ai permessi di lavoro/residenza svizzeri
- Relativamente al tema dell'utilizzo di auto aziendali svizzere da parte di dipendenti residenti in Italia, rimandiamo alle nostre presentazioni delle Riunioni di formazione del 22.10.2015 e del 7.5.2019
- In merito ai **temi scelti**, faremo il punto della situazione ad oggi e cercheremo di fornire alcune indicazioni in merito a ciò che si pensa potrebbe succedere dopo la decadenza delle norme introdotte durante la pandemia di Covid-19

6.3 Disamina delle problematiche specifiche relative al telelavoro ("TL") svolto dai frontalieri in regime di pandemia

- Il TL si è reso necessario ed è stato introdotto in larghissima scala sia in CH che in IT durante la pandemia. La sua repentina introduzione ha, tuttavia, sollevato – in particolare – due problematiche correlate con gli accordi internazionali in vigore tra CH e IT
- In primis, l'**Accordo sui frontalieri in vigore** ("Accordo sui frontalieri"), prevede espressamente che il **regime fiscale speciale** si applichi ai dipendenti frontalieri che "rientrano quotidianamente" al proprio domicilio → condizione che viene meno nel caso del telelavoro



- In seconda battuta, i **Regolamenti (CE) 883/04 e 987/09** applicabili alla regolamentazione delle **assicurazioni sociali dei lavoratori transfrontalieri** prevedono il principio dell'assoggettamento al regime di sicurezza sociale dello Stato in cui è svolta l'attività dipendente → con il telelavoro il luogo di attività abituale cambia a favore del Paese di residenza



6.3 Disamina delle problematiche specifiche relative al telelavoro ("TL") svolto dai frontalieri in regime di pandemia

(continuazione)

- Il TL generalizzato ha, quindi, scardinato i concetti di "rientro quotidiano presso la propria **residenza**" e "assoggettamento al **luogo di lavoro**" conosciuti e previsti dai citati Accordi, rendendo necessario porre dei **correttivi**

6.3.1 Imposizione fiscale

- Al fine di **non modificare il sistema impositivo** previsto dall'Accordo sui frontalieri, Svizzera ed Italia sono intervenute e il 20 giugno 2020 hanno concluso un **"Accordo amichevole sulle disposizioni applicabili al reddito di cui ai capoversi 1 e 4 dell'art. 15 della CDI CH-IT e dell'art. 1 dell'Accordo sui frontalieri"** (anche detto "Accordo Amichevole", qui **allegato**)

6.3.1 Imposizione fiscale

(continuazione)

- L'Accordo Amichevole è stato sottoscritto per regolamentare le conseguenze "eccezionali" del telelavoro svolto in via continuativa dai frontalieri durante la **pandemia**. Le autorità svizzere e italiane hanno convenuto che:
 - i **giorni di lavoro** svolti nello Stato di **residenza** (IT) sono considerati alla stregua di giorni di lavoro svolto nell'altro Stato in cui la persona avrebbe **lavorato** senza la pandemia (CH), **senza limiti temporali** sul numero di giorni;
 - i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nello Stato contraente di **residenza** (IT), allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente (CH), sono **comunque considerati frontalieri**

6.3.1 Imposizione fiscale

(continuazione)

- Le **conseguenze** dell'Accordo Amichevole sono che, **ai fini fiscali, i redditi del frontaliere continuano ad essere trattati come se il lavoro fosse stato svolto quotidianamente in CH**, in applicazione dell'Accordo sui frontaliere (→ imposizione esclusiva in CH, con riversamento di una quota del 38.8% ai Comuni italiani di residenza situati nella fascia di 20 km dal confine CH)

6.3.2 Oneri sociali

- In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, dal 2012 alle relazioni con gli Stati membri dell'UE sono applicabili le disposizioni del **Regolamento CE n. 883/04** e del relativo **Regolamento d'applicazione CE n. 987/09** (insieme detti anche "Regolamenti CE"), che reggono il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale europei
- Uno dei principi cardine dei citati Regolamenti è la **regola di un solo Paese**: i cittadini sono coperti dalla legislazione di un Paese alla volta e versano i contributi in un solo Paese
- Di **regola**, i contributi sono versati nello Stato in cui è svolta (fisicamente) l'attività lavorativa → **assoggettamento nello Stato dell'attività lavorativa**

6.3.2 Oneri sociali

(continuazione)

- Tuttavia, quando l'attività nello Stato di residenza del dipendente diventa "**sostanziale**", ossia se supera la **soglia del 25%** del tempo di lavoro in un periodo di riferimento proiettato nei successivi 12 mesi, allora è applicabile la legislazione del suo Stato di residenza (art. 13 Regolamento CE n. 883/04 e art. 14 par. 8 Regolamento CE 987/2009) → **assoggettamento nello Stato di residenza**
- Al fine di **non modificare il sistema di assoggettamento agli oneri sociali** previsto dai citati Regolamenti, gli Stati hanno deciso di applicare **un'interpretazione flessibile delle regole di assoggettamento** alla sicurezza sociale, in virtù della quale *"l'assoggettamento alle assicurazioni sociali non cambia quando una persona è temporaneamente impossibilitata a lavorare sul territorio svizzero a causa della situazione del Coronavirus"*

6.3.2 Oneri sociali

(continuazione)

- **Lo statuto di frontaliere non rileva** ai fini dell'assoggettamento agli oneri sociali; fanno stato la **residenza e la cittadinanza**
- Pertanto, i frontalieri in telelavoro durante la pandemia sono **rimasti assoggettati agli oneri sociali in CH**, nonostante abbiano svolto / continuino a svolgere la propria attività in via continuativa al luogo di **residenza** in IT (senza limiti temporali sul numero di giorni)

6.4 Quid delle medesime problematiche nel periodo post-pandemico?

6.4.1 Imposizione fiscale

- L'Accordo Amichevole "**cesserà di essere applicabile l'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo dei due Stati ha posto fine alle misure sanitarie governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche. Le autorità competenti si **accorderanno** preventivamente su tale data. (...) Le autorità competenti **informeranno preventivamente in merito alla data in cui il presente accordo amichevole cesserà di applicarsi****"
- le autorità competenti **CH** hanno stabilito il **31.3.2022** la data della fine di tutte le restrizioni di qualsiasi carattere dovute alla pandemia
 - le autorità competenti **IT** hanno comunicato che, qualora i contagi dovessero continuare a diminuire, la fine delle restrizioni potrebbe essere stabilita per il **31.5.2022**

6.4.1 Imposizione fiscale

(continuazione)

- Pertanto, si può ragionevolmente supporre che l'Accordo amichevole **decadrà al più presto il 31.5.2022**
 - tuttavia, ad oggi, **nessuna comunicazione ufficiale è stata diramata dai due Stati circa la data effettiva di decadenza**
- Per non incorrere in problematiche fiscali connesse con il protrarsi della modalità di telelavoro nello Stato di residenza del frontaliere, è consigliabile ritornare alla pratica del lavoro in presenza con **rientro quotidiano** al proprio domicilio al più tardi a partire dall'1.6.2022, salvo **nuove comunicazioni ufficiali (attese a breve termine)**

6.4.2 Oneri sociali

- Per quanto riguarda i rapporti con la Germania, l'Austria, l'Italia, la Francia e il Liechtenstein, la Svizzera ha concordato **un'applicazione flessibile** delle regole di assoggettamento **fino al 30 giugno 2022**
- Pertanto, a partire dal 1° luglio 2022, tornerà ad applicarsi la **regola dell'attività "sostanziale"**: qualora il frontaliere dovesse svolgere (fisicamente) più del 25% del proprio tempo lavorativo nel proprio Stato di residenza, sarà assoggettato in tale Stato ai fini delle assicurazioni sociali

6.5 Temi puntuali emersi da una prima valutazione del regime post-pandemico

6.5.1 Tassazione in CH dei c.d. "vecchi" e "nuovi frontalieri" residenti nella fascia di 20 km dal confine

- A partire dall'1.1.2023, dovrebbe entrare in vigore (in IT deve essere ancora approvato in Parlamento) in **nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri del 23 dicembre 2020** ("Nuovo Accordo sui frontalieri"), che prevedrà due regimi paralleli di imposizione:
 - i c.d. "**vecchi frontalieri**" continueranno a essere imposti esclusivamente in CH, ai sensi dell'Accordo sui frontalieri attualmente in vigore
 - i c.d. "**nuovi frontalieri**" scontreranno, invece, un'imposizione concorrente e limitata in CH (80% dell'imposta sui redditi) e un'imposizione illimitata in IT del reddito svizzero, con credito d'imposta per le imposte alla fonte già versate in CH

6.5.1 Tassazione in CH dei c.d. "vecchi" e "nuovi frontalieri" residenti nella fascia di 20 km dal confine

(continuazione)

- I c.d. "nuovi frontalieri" **non potranno chiedere** di essere tassati in CH con **la tassazione ordinaria ulteriore ("TOU")**, perché per loro le imposte alla fonte prelevate in CH non saranno più oggetto di conguaglio
- Eventuali **deduzioni dal reddito** dovranno essere **fatte valere in IT**, in ragione dell'assoggettamento illimitato nel Paese di residenza

6.5.2 Tassazione in IT dei c.d. "nuovi frontalieri"

- I c.d. "**vecchi frontalieri**" continueranno a **non** essere imposti in IT ai sensi dell'Accordo sui frontalieri attualmente in vigore, la CH riversa la rispettiva quota parte ai Comuni italiani limitrofi
- I c.d. "**nuovi frontalieri**" scontreranno un'imposizione integrale in IT del reddito svizzero, con applicazione di una franchigia per i primi EUR 10'000 e con concessione di un credito d'imposta pari alle imposte versate in CH

6.5.3 Il telelavoro secondo il Nuovo Accordo sui frontalieri a partire dall'1.1.2023

- Con la firma del Nuovo Accordo sui frontalieri, gli Stati hanno concordato alcune disposizioni supplementari (facenti parte integrante dell'Accordo), tra le quali:
- *"(...) a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere (...) è **consentito**, in linea di principio, di **non rientrare quotidianamente al proprio domicilio** nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un **massimo di 45 giorni in un anno civile**. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite"* (Par. 2 del Protocollo aggiuntivo al Nuovo Accordo sui frontalieri) → **sussumibile anche al telelavoro?**
- Gli Stati si consulteranno periodicamente per verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni del Protocollo aggiuntivo in relazione al telelavoro (Par. 3 del Protocollo aggiuntivo al Nuovo Accordo sui frontalieri) → **"dichiarazione d'intenti"**

6.5.3 Il telelavoro secondo il Nuovo Accordo sui frontalieri a partire dall'1.1.2023

(continuazione)

- Se confermati la data di entrata in vigore del Nuovo Accordo sui frontalieri e l'approccio atteso sul telelavoro, a partire dall'1.1.2023 per i frontalieri il limite di non rientro a domicilio di 45 giorni corrisponderà, dunque, a circa **1 giorno di telelavoro a settimana**
- Allo stato attuale, non avendo mai applicato tali regole e non essendo state pubblicate circolari esplicative in tal senso, a titolo prudenziale possiamo ritenere che i **45 giorni** includano il **telelavoro** e le **eventuali trasferte di lavoro effettuate in IT**

6.5.4 Il telelavoro secondo i Regolamenti CE sulle assicurazioni sociali

- Assoggettamento nello Stato dell'attività lavorativa, a meno che l'attività nello Stato di residenza diventi **sostanziale** (> 25 % del tempo di lavoro calcolato nei successivi 12 mesi civili), allora il dipendente è da assoggettare alla legislazione del proprio Stato di residenza
- Pertanto, ai fini delle assicurazioni sociali, il frontaliere può trascorrere in **telelavoro** al massimo il 25% del tempo totale annuo di lavoro, quindi circa **un giorno a settimana** per un pensum al 100% (a condizione che nello stesso anno civile non vi siano state altre trasferte di lavoro in IT)
-  Attenzione particolare deve essere rivolta nei confronti dei dipendenti con **attività part-time** e/o con **attività dipendente e/o indipendente in due o più Stati** → in questi casi è necessario approfondire e determinare il Paese di assoggettamento agli oneri sociali

6.5.5 Superamento della durata consentita per il telelavoro: conseguenze e dubbi interpretativi

6.5.5.1 Aspetti fiscali

- **L'Accordo sui frontalieri in vigore** non prevede alcuna tolleranza circa il telelavoro → a partire dal giorno di decadenza dell'Accordo Amichevole, il telelavoro comporterà **l'assoggettamento fiscale in Italia per i giorni di lavoro ivi svolti**
- Dall'entrata in vigore del **Nuovo Accordo sui frontalieri**, se confermato l'approccio previsto sul telelavoro, al fine di rispettare la soglia di tolleranza di 45 giorni annui sarà importante, per il frontaliere, tenere **un'agenda dettagliata dei giorni e delle trasferte di lavoro** trascorsi in Italia, in Svizzera e in Stati terzi

6.5.5.2 Oneri sociali

- Se il Nuovo Accordo sui frontalieri specifica espressamente che nel conteggio dei giorni lavorativi **non si considerano i giorni di ferie e di malattia**: quale sarà la prassi in applicazione dei **Regolamenti (CE) sugli oneri sociali**?
 - **CH**: al fine di tale conteggio, ad oggi la prassi CH prevede che il 25% sia calcolato su un totale di **220 giorni** (prassi IAS) di lavoro annui di riferimento
 - **IT**: non esiste una definizione formale di "giorni di lavoro" e non ci sono norme, giurisprudenza o circolari ministeriali interpretative → Plausibile un'interpretazione simile a quella utilizzata in **applicazione delle norme delle CDI**: conteggio dei giorni di lavoro senza considerazione dei giorni di malattia/ferie



Il calcolo effettuato CH è relativo, perché fa stato quanto calcolato e deciso dallo **Stato di residenza del lavoratore!**

6.5.6 Superamento della durata consentita per il telelavoro

6.5.6.1 Conseguenze fiscali

- **CH:** imposizione alla fonte in CH limitatamente ai giorni di lavoro effettivamente trascorsi in CH
- **IT:** ad oggi non è chiaro in che modo sarà assoggettato il reddito relativo ai giorni di lavoro svolti in IT
- Qualora il telelavoro dovesse superare la soglia consentita e il dipendente non fosse più qualificato come "frontaliere" a fronte del mancato rientro quotidiano in IT, non si applicherebbe più l'art. 15 par. 4 CDI CH-IT (che richiama l'Accordo sui frontalieri), bensì l'art. 15 par. 1 CDI CH-IT → **potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza (IT), a meno che l'attività sia svolta nello Stato della fonte (CH)**
- Se il telelavoro **supera la soglia dei 183 giorni convenzionali** e sono date le condizioni della c.d. "clausola del montatore" prevista dall'art. 15 cpv. 2 CDI CH-IT → **imposizione in IT della totalità del reddito**

6.5.6.2 Conseguenze oneri sociali

- Obbligo per il frontaliere di **assoggettamento agli oneri sociali italiani** della totalità del reddito di fonte CH
-  ➤ Attenzione: sia sui temi fiscali, sia su quelli delle assicurazioni sociali l'Italia applica l'**inversione dell'onere della prova** → l'onere della prova è in capo al contribuente!

6.5.7 Stabile organizzazione delle persone giuridiche ai sensi del Mod. di Convenzione OCSE

- L'art. 7 Mod. OCSE stabilisce che *"gli utili di un'impresa residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una **stabile organizzazione ivi situata**".* In qual caso, gli utili di quell'impresa sarebbero imponibili anche nell'altro Stato, limitatamente alla quota attribuibile alla stabile organizzazione ("SO")
- L'art. 5 Mod. OCSE distingue due ipotesi di SO:
 - **SO "materiale"** (esistenza di una sede fissa di affari)
 - **SO "personale"** (esistenza di un agente c.d. indipendente che operi nel corso ordinario dei propri affari, oppure attraverso l'esercizio abituale del potere di concludere contratti in nome e per conto di un'impresa)

6.5.7 Stabile organizzazione delle persone giuridiche ai sensi del Mod. di Convenzione OCSE

(continuazione)

- In relazione alle CDI e all'impatto della pandemia Covid-19, **le linee guida OCSE del 21.1.2021** hanno specificato che il telelavoro non crea una SO, a meno che non sia organizzato in modo da garantire un grado sufficiente di permanenza o continuità ("*teleworking from home (...) would not create a PE for the business/employer, either because such **activity lacks a sufficient degree of permanency or continuity** or because the **home office is not at the disposal of the enterprise***")



In correlazione con il **telelavoro**, il più recente Commentario all'art. 5 Mod. OCSE stabilisce che il luogo adibito temporaneamente ad ufficio **diviene SO solo** qualora siano soddisfatte due condizioni:

- l'attività è svolta in **maniera continuativa** presso quella determinata sede, e
- l'impresa ha formulato **un'esplicita richiesta** al lavoratore di utilizzare quella sede per lo svolgimento dell'attività

6.6 Considerazioni finali e suggerimenti

- Il telelavoro svolto dai dipendenti frontalieri in via continuativa può comportare alcuni "**rischi**" per il datore di lavoro, qualora non organizzato nel rispetto delle (parzialmente nuove) norme in vigore e dei principi sopra elencati
- Potenziale obbligo di **assoggettamento del dipendente al regime di sicurezza sociale del proprio Paese di residenza** (per IT assoggettamento all'INPS invece di AVS e LPP)
- Possibile **doppia imposizione** del reddito di fonte CH, in caso di conflitti di qualificazione dello stesso tra CH e IT (procedura amichevole?)
- Un'attività continuativa e organizzata stabilmente presso la residenza italiana del dipendente potrebbe essere qualificata come **stabilimento d'impresa estero** del datore di lavoro, in particolare se ordinata dal datore di lavoro → assoggettamento fiscale in IT dell'utile da SO

6.6 Considerazioni finali e suggerimenti

(continuazione)

- Per evitare i citati rischi, si consiglia:
 - **utilizzo saltuario del telelavoro** da parte dei dipendenti frontalieri, comunque sicuramente < 25% del pensum lavorativo (trasferte e incontri lavorativi compresi)
 - telelavoro sempre **su base volontaria** (mai su imposizione del datore di lavoro)
 - di **mantenere gli uffici e le postazioni** di lavoro (sostanza) presso la sede del datore di lavoro
 - quando in telelavoro, svolgimento di **attività di carattere ausiliario** (no conclusione contratti e/o simili, al fine di evitare dubbi circa l'esistenza di una SO)

6.6 Considerazioni finali e suggerimenti

(continuazione)

➤ Ci saranno sicuramente sviluppi e seguiremo da vicino il tema. Anche se ad oggi non vi è certezza circa l'interpretazione delle nuove disposizioni e delle prassi che saranno implementate, nel dubbio consigliamo di essere **prudenti** perché:



- **oneri sociali:** errori nell'assoggettamento del dipendente possono comportare importanti conseguenze sia per il dipendente che per il datore di lavoro (alto rischio di contenziosi!)



- **aspetti fiscali:** errori di assoggettamento del reddito del dipendente potrebbero essere causa di sanzioni, soprattutto in IT!